



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione generale della Presidenza della Regione
Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità

**Elezione del Presidente della Regione
e del XV Consiglio regionale della Sardegna**

Anno 2014

PRINCIPALI NORME PER LA VOTAZIONE

TESSERA ELETTORALE

La tessera elettorale riporta, oltre ai dati anagrafici del titolare, il numero, la sede e l'indirizzo della sezione elettorale di assegnazione nonché il collegio e la circoscrizione o regione nei quali è possibile esprimere il diritto di voto. La certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione si effettua mediante apposizione nella tessera elettorale, da parte di uno scrutatore, della data della consultazione elettorale e del bollo della sezione (Art. 2 del D.P.R. n. 299 del 2000).

Allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'Ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la votazione (da martedì 11 febbraio 2014) dalle ore 9 alle ore 19 e nei giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto (Art. 9 del D.P.R. n. 299 del 2000).

Gli elettori residenti all'estero possono, al momento del rimpatrio, ritirare presso il comune di iscrizione elettorale la tessera elettorale, previa esibizione della cartolina-avviso prevista dall'art. 6 della L. n. 40 del 1979 e del passaporto o di altro documento di identificazione (Art. 3 del D.P.R. n. 299 del 2000).

AMMISSIONE AL VOTO DEGLI ELETTORI DEGENTI IN LUOGHI DI CURA

Gli elettori degenti in luoghi di cura possono esercitare il diritto di voto nel luogo di ricovero.

A tal fine, entro il terzo giorno antecedente la data della votazione, i predetti elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura; la dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, deve recare in calce l'attestazione del Direttore sanitario comprovante il loro ricovero nell'Istituto di cura ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

In base a tale richiesta, gli elettori ricoverati riceveranno da parte del Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, anche a mezzo di telegramma, l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli appositi elenchi (Art. 51, terzo comma, lett. b), del D.P.R. n. 361 del 1957).

Tale attestazione deve essere esibita dall'elettore ricoverato, unitamente alla tessera elettorale ed agli eventuali documenti di riconoscimento, all'atto della votazione e allegata dal Presidente del seggio al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (Art. 10 del D.P.R. n. 299 del 2000).

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

In forza del richiamo operato dall'art. 20, comma 1bis, della L.R. n. 16/2013, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 come modificato dall'art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, facendo pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, apposita dichiarazione di volontà, di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo.

Per l'elezione del Presidente della Regione e del XV Consiglio regionale della Sardegna, le disposizioni sul voto domiciliare si applicano soltanto agli elettori iscritti nelle liste elettorali di una comune della Regione e dimoranti in un comune della Regione.

Alla domanda vanno allegati idoneo certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale, e copia della tessera elettorale.

Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'apposita annotazione del diritto al voto assistito, il predetto certificato medico attesterà l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, una volta verificata la regolarità e completezza della documentazione, dispongono l'ammissione dell'elettore al voto domiciliare, includendolo in appositi elenchi e rilasciando all'elettore una attestazione dell'avvenuta inclusione in tali elenchi.

Qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune della Regione, i sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, comunicano al sindaco di ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione per ogni elettore di nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo dell'abitazione in cui dimora con eventuale recapito telefonico.

AMMISSIONE AL VOTO DEI NAVIGANTI FUORI RESIDENZA PER MOTIVI D'IMBARCO

I naviganti che si trovano in un Comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune nel quale si trovano per motivi d'imbarco e in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione della tessera elettorale corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato del Comandante del porto o del Direttore dell'aeroporto attestante l'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco;
- 2) certificato del Sindaco del Comune ove si trovano per l'imbarco, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per motivi d'imbarco (Art. 44 della L.R. n. 7 del 1979).

AMMISSIONE AL VOTO DEI DETENUTI CHE NE HANNO DIRITTO

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di detenzione.

A tal fine, entro il terzo giorno antecedente quello fissato per le elezioni, i predetti elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione; la dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del Direttore dell'istituto comprovante la detenzione ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

In base a tale richiesta, gli elettori detenuti riceveranno da parte del Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, anche a mezzo di telegramma, l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli appositi elenchi (Art. 8 della L. n. 136 del 1976).

Tale attestazione deve essere esibita dall'elettore, unitamente alla tessera elettorale, all'atto della votazione ed è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (Art. 13 del D.P.R. n. 299 del 2000).

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Alle ore 16 di sabato 15 febbraio 2014, il Presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte gli scrutatori e il Segretario.

Quando tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori iscritti nelle liste del comune presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 32 della L.R. n. 7 del 1979 (Art. 35 della L.R. n. 7 del 1979).

POLIZIA DELL'ADUNANZA

Il Presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza richiesta del Presidente, entrare nella sala delle votazioni. Però in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del Presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala della votazione e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al Presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il Presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della votazione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il Presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione (Art. 38 della L.R. n. 7 del 1979).

ORARIO DELLA VOTAZIONE

La votazione ha inizio la mattina di domenica 16 febbraio 2014, subito dopo il compimento delle operazioni preliminari che avranno inizio alle ore 6,30 antimeridiane e si protrarrà fino alle ore 22 dello stesso giorno; tuttavia, gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare (Artt. 40 e 60 della L.R. n. 7 del 1979).

Possono essere ammessi nella sala della votazione solamente gli elettori che esibiscono la tessera elettorale di iscrizione nella lista sezionale o altro documento che dia loro diritto di votare nella sezione (Art. 1 del D.P.R. n. 299 del 2000).

E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere (Art. 37 della L.R. n. 7 del 1979).

AMMISSIONE ALLA VOTAZIONE

Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto (Art. 55 del D.P.R. n. 361 del 1957).

Tutti gli elettori devono votare nel Comune e nella sezione indicati nella loro tessera elettorale o nella attestazione del Sindaco di cui all'art. 32 bis del D.P.R. n. 223 del 1967, salvo quelli appartenenti alle categorie indicate qui appresso:

- chi sia munito di una sentenza della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione che lo dichiari elettore del Comune;
- il Presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati, i Segretari dei seggi, nonché gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano elettori di altra sezione o di altro Comune della Regione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti presentando il certificato elettorale. (Art. 42 della L.R. n. 7 del 1979);
- i militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato nonché gli appartenenti alle Forze pubbliche di polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, votano nel Comune in cui si trovano per causa di servizio con precedenza sugli altri elettori (Art. 43 della L.R. n. 7 del 1979);
- i naviganti votano in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per motivi di imbarco, purché autorizzati come sopra specificato;
- i ricoverati in ospedali e case di cura, che hanno fatto l'apposita richiesta come sopra specificato, sono ammessi a votare nel luogo di ricovero;
- i detenuti aventi diritto al voto, che hanno fatto l'apposita richiesta come sopra specificato, sono ammessi a votare nel luogo di detenzione.

RICONOSCIMENTO DELL'IDENTITÀ DEGLI ELETTORI

Gli elettori sono ammessi a votare previo accertamento della loro identità.

Tale accertamento si effettua con la esibizione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia.

Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

- a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione sopra indicati, anche scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella apposita colonna di identificazione sulla lista sezionale.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il Presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104 del D.P.R. n. 361 del 1957.

L'elettore che attesta l'identità di un altro elettore deve apporre la sua firma nell'apposita colonna della lista di sezione. In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il Presidente a norma dell'art. 62 della L.R. n. 7 del 1979 (Art. 53 della L.R. n. 7 del 1979).

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, uno scrutatore timbra la tessera elettorale e trascrive il numero della tessera elettorale nell'apposito registro; quindi consegna all'elettore, insieme con una matita copiativa, la scheda per la votazione.

L'elettore deve esprimere il voto nella apposita cabina.

Espresso il proprio voto e piegata la scheda nella cabina, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura, l'elettore la restituisce al Presidente.

Il Presidente constata la piegatura della scheda e, se questa non è stata piegata, invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare in cabina; verifica l'autenticità della scheda esaminando la firma ed il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista sezionale.

Con la scheda l'elettore deve restituire la matita, altrimenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €103 a €309 (Art. 110 del D.P.R. n. 361 del 1957).

Le schede mancanti del bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare (Art. 54 della L.R. n. 7 del 1979).

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il Presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto (Art. 58 della L.R. n. 7 del 1979).

Gli elettori che indugino artificiosamente nella votazione o che non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, possono essere allontanati dalla cabina, previa restituzione della scheda, ed essere riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti (Art. 38 della L.R. n. 7 del 1979).

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analogo gravità, possono esercitare il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (Art. 55 del D.P.R. n. 361 del 1957; art. 29 della L. n. 104 del 1992).

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito (Art. 11 del D.P.R. n. 299 del 2000).

Il Presidente di seggio deve richiedere agli accompagnatori la tessera elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna la tessera elettorale dell'elettore accompagnato. Il Presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il cognome e il nome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento e il cognome e il nome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi della A.S.L.. Detti certificati debbono essere rilasciati immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche (Art. 56 del D.P.R. n. 361 del 1957).

PROPAGANDA ELETTORALE

Nel giorno destinato alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (Art. 9 della L. n. 212 del 1956).